

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

97100 – RAGUSA – Via Della Costituzione s.n. - Codice Fiscale: 92014990888

Telefono 0932/686233 – 0932/627282 - fax 0932/1943569

Sito: www.consorziobonifica8rg.it

email: consorzio8rg@gmail.com – consorzio8rg@tin.it

email-certificata: ragusa@pec.consorziobonificasicilia.it

====o0o====

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.9.2017)

[giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017](#)

AVVISO

Comunicazione su IVA Split Payment (scissione dei pagamenti), DL 148/2017 convertito con L. 172/2017

Si informano i Sigg. fornitori e professionisti del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, che con pec del Ministero delle Finanze del 21/02/2018, prot. cons. n.2257 del 14/03/2018, in risposta alla nostra richiesta protocollata con n.465 del 15/02/2018, è stato aggiornato l'elenco degli Enti o società controllate dalle Amministrazioni locali includendovi, a partire dal 21/02/2018, anche il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa.

Conseguentemente, a partire dal 21/02/2018, l'Ente è soggetto al meccanismo di assolvimento dell'IVA, chiamato "split payment" o "scissione dei pagamenti", per le fatture emesse dal 21/02/2018.

Da tale data, quindi, il Consorzio è tenuto a versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA). A tal proposito si precisa quanto segue:

- per le fatture 2017, anche se pagate nel 2018, al fornitore verrà liquidato l'intero importo comprensivo dell'IVA;
- per le fatture emesse dal 21/02/2018, il fornitore dovrà integrare le normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA) con l'annotazione esplicita "scissione dei pagamenti"; per tali fatture il fornitore non è più tenuto al pagamento dell'imposta trattandosi, ora, di adempimenti di pertinenza del Consorzio.

La norma, inoltre, non riguarda:

- le fatture emesse tra il 01/01/2018 e il 20/02/2018, anche se ancora non pagate;
- le operazioni in cui l'Ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell'IVA quali, ad esempio, quelle sottoposte a regime dell'inversione contabile (cd. reverse charge) di cui all'art.17 del D.P.R. 633/1972;
- le operazioni certificate mediante rilascio di ricevuta fiscale, non fiscale (per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) ovvero altre modalità semplificate specificamente previste dalle vigenti disposizioni.